



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



www.comune.galatina.le.it

DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO S.U.A.P. – COMMERCIO -AGRICOLTURA

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale n. 49/2017, apportate dalla legge regionale n. 15/2025. Obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi **non imprenditoriali** e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi imprenditoriali.

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio delle attività di locazione turistica e locazione breve è soggetto all'obbligo di presentazione della relativa **Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**.

In particolare, il comma 8 dell'art. 10-quater della L.R. n. 49/2017 stabilisce che *"le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni decorrente dall'entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA"*.

Alla luce di tale disposizione, **coloro che esercitano già un'attività di locazione turistica o locazione breve e che non hanno ancora provveduto alla presentazione della relativa CIA o SCIA sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2026**.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli interessati sul fatto che **il termine del 30 settembre 2026 è ormai prossimo** e che resta sempre meno tempo per adempiere all'obbligo previsto dalla normativa. Si invitano quindi coloro che non abbiano ancora provveduto a presentare la relativa pratica a procedere tempestivamente, senza attendere la scadenza del termine.

Si precisa, inoltre, che l'obbligo di presentazione della CIA o della SCIA non riguarda esclusivamente le attività già avviate. **Chiunque intenda avviare una nuova attività di locazione turistica o locazione breve è tenuto a presentare la relativa CIA o SCIA prima dell'avvio dell'attività**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il termine del 30 settembre 2026 riguarda, quindi, esclusivamente la regolarizzazione delle attività già avviate e **non costituisce un termine entro il quale sia possibile iniziare una nuova attività senza aver preventivamente presentato la necessaria CIA o SCIA**.

La presentazione della CIA o della SCIA deve essere effettuata **telematicamente attraverso la piattaforma "Impresa in un Giorno"**, raggiungibile al seguente indirizzo:

www.impresainungiorno.gov.it

Si invitano, pertanto, tutti coloro che esercitano un'attività di locazione turistica o locazione breve a verificare tempestivamente la propria posizione e, qualora non abbiano ancora provveduto, a procedere alla presentazione della relativa CIA o SCIA tramite la piattaforma **"Impresa in un Giorno"**.

Si rammenta, infine, che, in caso di accertamento di violazioni delle disposizioni previste dalla L.R. n. 49/2017, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10-quater della medesima legge, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative eventualmente previste da altre disposizioni di legge.

Il Funzionario Incaricato di E.Q.

P.A. Luigi Rizzo